

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

INDICE

- ART. 1- OGGETTO E AMBITO APPLICAZIONE
- ART. 2- MODALITA' E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 3- ISTITUZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI
- ART. 4- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 5- DISCIPLINARE D'INCARICO
- ART. 6- COMPENSI ONORARIO PROFESSIONISTA
- ART. 7- ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE
- ART. 8- REGISTRO DEGLI INCARICHI
- ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART. 10 PUBBLICITÀ
- ART. 11 NORMA DI SALVAGUARDIA
- ART. 12 NORMA DI RINVIO

1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e delle direttive assessoriali, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di consulenza e/o patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione, ogni qualvolta l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania abbia la necessità di resistere in giudizio o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni e interessi, e non sia possibile avvalersi dell'attività dell'Avvocatura interna all'Azienda stessa, cui in via principale è conferito il patrocinio legale dell'Azienda, ovvero nei casi in cui la Direzione Generale ne ravvisi l'opportunità.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), i servizi legali di cui all'art 56, comma 1, lettera h, n. 1 e n.2 risultano tra i contratti esclusi dalla disciplina di detto codice, anche se trovano comunque applicazione i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato previsti nello stesso, nonché i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, che devono ispirare ogni azione amministrativa.

Con tale regolamento, come verrà meglio di seguito esplicitato, si stabiliscono le principali condizioni giuridiche ed economiche caratterizzanti l'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa in tema di equo compenso e del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia instaurata dinanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. È consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna aziendale per la concomitanza di indifferibili scadenze/termini inerenti altri incarichi difensivi, per la notevole quantità di procedimenti in corso, per controversie di particolare complessità, delicatezza e rilevanza e/o per la particolare tecnicità e specificità delle questioni giuridiche sottese, che richiedono competenza specialistica e/o celerità degli adempimenti processuali.

E' altresì, consentito affidare incarichi a professionisti esterni per continuità e unitarietà di difesa nel caso di patrocinio svolto in precedenti gradi di giudizio e/o vertenze aventi medesimo oggetto del contendere, nonché nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell'Ente sia svolta dai legali interni a causa della sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi.

Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi eventualmente assegnati in relazione a sinistri coperti da RCT, per i quali l'assicuratrice assuma la gestione anche economica della vertenza in termini di polizza, designando legali e consulenti, coi relativi oneri.

Restano altresì esclusi gli incarichi relativi alla tutela legale in favore dei dipendenti ed amministratori per fatti o atti commessi nell'espletamento dei loro compiti d'ufficio, a cui si rimanda la disciplina inserita nel relativo regolamento.

ART. 2 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Preliminarmente si rappresenta che questo Regolamento viene redatto in conformità alle linee guida ANAC n. 12/18 ed al parere del Consiglio di Stato n. 2017/18, secondo gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.50/2016, tenendo conto altresì della nota assessoriale 77501/GAB del 03/12/2019 avente ad oggetto "indicazioni generali e criteri, in recepimento delle linee guida ANAC n.12 del 24 ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n.2017 del 3 agosto 2018, in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio delle Aziende del S.S.R., nonché per l'adozione e per l'aggiornamento dei Regolamenti Aziendali per la formazione degli elenchi dei professionisti di fiducia" e dei correlati e conseguenti atti d'indirizzo regionale o di regolazione.

La disciplina del conferimenti e la creazione del relativo elenco di fiduciari si ispira ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e pubblicità, previsti dall'art.4 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.

Per il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale a professionisti esterni è istituito un apposito Albo fiduciario aperto, formato ai sensi del successivo art. 3.

Alla luce della normativa di riferimento, l'incarico ad un legale esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e ss. del Cod. Civ. ed è conferito con Deliberazione del Direttore Generale, che si avvarrà dell'opera dei professionisti iscritti all'Albo.

L'Amministrazione, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, effettuerà la scelta del professionista da incaricare, in linea di massima, e salvo diversa valutazione aziendale, secondo il principio dell'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto del principio di rotazione nell'ambito della branca di interesse, tenendo conto della natura, del petitum, della causa petendi, della complessità della controversia, delle esperienze indicate nel curriculum e/o maturate presso l'Azienda e della competenza professionale necessaria in relazione all'incarico da espletare nonché del Foro della causa.

Si dovrà, di regola, evitare un eccessivo accumulo di incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/ complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa causa petendi, il Direttore Generale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno per assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, di conferire più incarichi allo stesso professionista.

Per i gradi di giudizio successivi al primo (in coerenza con i principi di efficienza ed efficacia e quindi, del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico e di continuità di difesa) sarà presa in esame l'opportunità di affidare l'incarico di difesa allo stesso professionista che ha patrocinato il primo grado, fatte salve diverse valutazioni della Direzione Generale.

L'ammontare dell'onorario sarà determinato sulla base del tariffario minimo di cui D.M. n. 55/2014, aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022, nel rispetto della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", secondo importi predeterminati dall'Azienda che verranno indicati nella deliberazione di incarico e nel disciplinare speciale di affidamento dell'incarico di cui al successivo art. 5.

A seguito dell'accettazione della proposta e della formalizzazione dell'incarico, il professionista deve rendere edotta l'Amministrazione del grado di complessità dell'incarico stesso e del presunto rischio soccombenza, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, attraverso una specifica quantificazione del rischio economico da sottoporre a costante monitoraggio e conseguente comunicazione in corso di incarico.

ART. 3 ISTITUZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI- modalità di presentazione della domanda

Come esplicitato ut supra, per l'affidamento degli incarichi professionali esterni, questa Amministrazione istituisce apposito Albo aperto dei professionisti avvocati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta e aggiornamento sono demandati al Servizio Legale dell'Azienda.

Non sono ammesse istanze di Associazioni di Avvocati o di Società fra Legali stante l'esigenza di garantire la piena sussistenza del rapporto fiduciario diretto fra Direzione e Legale incaricato.

L'albo aperto ha validità triennale e viene aggiornato semestralmente con le domande pervenute nel semestre successivo al precedente aggiornamento.

Ai fini dell'aggiornamento semestrale saranno prese in esame le domande di iscrizione dei professionisti che non sono già iscritti all'Albo, mentre i professionisti già iscritti non dovranno ripresentare alcuna istanza, salvo che intendano segnalare variazioni significative nel frattempo verificatesi.

Resta fermo che le istanze di iscrizione non avranno efficacia fino alla data di approvazione della delibera di aggiornamento dell'Albo successiva alla loro ricezione.

Si specifica altresì che in fase di aggiornamento si terrà conto anche delle cancellazioni volontarie o d'ufficio.

L'elenco è suddiviso in sezioni per tipologia di specializzazione e di contenzioso:

SEZIONE A) - Assistenza e patrocinio in ambito AMMINISTRATIVO

SEZIONE B) - Assistenza e patrocinio in ambito CIVILE

SEZIONE C) - Assistenza e patrocinio in ambito CIVILE-LAVORO

SEZIONE D) - Assistenza e patrocinio in ambito PENALE

SEZIONE E) - Assistenza e patrocinio in ambito TRIBUTARIO E FINANZIARIO

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto concerne i contenziosi tributari, anche ai Dottori Commercialisti e Ragionieri che saranno inseriti in apposita sezione denominata E1, per l'inserimento in tale sezione dell'albo verrà pubblicato apposito avviso e sarà reso disponibile apposito schema di domanda.

I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, di cui i requisiti dichiarati consentano l'iscrivibilità, verranno inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo un giudizio di adeguatezza, di valore sulla professionalità, né una graduatoria di merito. Il professionista potrà scegliere su quali categorie di contenzioso iscriversi, potendone scegliere solo 2 (due). In caso di più indicazioni verranno prese in considerazione solo le prime due.

L'iscrizione all'Albo dei difensori non determina alcun obbligo in capo all'Azienda di conferire incarichi ai professionisti iscritti. L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato, redatta su apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite nell'apposito avviso e nel presente Regolamento.

La domanda deve contenere:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione all'Albo Professionale e relativa anzianità non inferiore ad un triennio dalla data di presentazione, di regolarità rispetto agli obblighi contributivi, di insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

b) Curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si richiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;

c) Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento e dell'avviso pubblico;

d) Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense, nonché impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per l'intera durata triennale di vigenza dell'Albo interno e comunque fino alla definizione dei contenziosi per i quali si riceva incarico di difesa durante la vigenza dell'Albo;

e) Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D. Lgs 39/2013;

f) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

g) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Non potranno essere iscritti all'Albo coloro che al momento della pubblicazione dell'avviso abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Azienda, salvo il caso di rinuncia. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizio avverso l'Azienda sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'Albo. L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente. I professionisti iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curricula e della documentazione annessa, e/o integrarli successivamente alla presentazione della domanda. L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 4 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art.2230c.c.

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a. Equa ripartizione degli incarichi ovvero rotazione di massima tra gli iscritti all'Albo interno;
- b. Iscrizione all'Albo professionale da almeno 3 anni;
- c. Per le Giurisdizioni Superiori è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
- d. Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Giurisdizioni diverse.

Resta salva la possibilità rimessa all'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'elenco per le motivazioni di seguito indicate:

- Per casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia;
- Per l'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico-specialistiche possedute dal professionista o da suoi ausiliari.

Nei casi di conferimento incarichi a professionisti non iscritti all'Albo fiduciario, il Legale individuato dovrà accettare di svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Regolamento e alle condizioni pattuite per gli incarichi conferiti agli avvocati iscritti all' Albo.

Sia nei casi di affidamento a Legale iscritto all'albo che per quelli di cui al precedente capoverso si procede alla trasmissione al legale scelto su indicazione della Direzione Generale di una proposta di incarico con allegata la copia notificata dell'atto giudiziario ed il disciplinare speciale di incarico.

A stretto giro e comunque entro un giorno lavorativo il legale prescelto dovrà comunicare la propria disponibilità ad assumere il patrocinio dell'Azienda, mediante sottoscrizione e restituzione in originale di detto disciplinare di incarico e contestuale trasmissione, ai sensi della Legge 4 Agosto 2017 n. 124, in forma scritta o digitale, del preventivo del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale, che dovrà, comunque, essere assolutamente coerente con la tariffazione aziendale, di cui al disciplinare di incarico ;

.Per gli incarichi a legale designato dalla compagnia assicuratrice e, quindi, con oneri a carico della stessa, il disciplinare non conterrà alcuna prescrizione in merito ai compensi.

Inoltre, sempre attraverso la sottoscrizione di tale disciplinare, il legale dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per l'intera durata del contenzioso 'per cui viene affidato incarico di difesa, nonché di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.

Il professionista incaricato dovrà, altresì, dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 203 del 01.04.2020.

In caso di mancato riscontro entro il termine suindicato o di espresso rifiuto dell'incarico, l'Ufficio predisporrà una nuova lettera di proposta a favore di altro legale, annotando sull'albo l'avvenuto mancato riscontro/rifiuto, che precluderà per l'anno in corso la possibilità di ricevere altri incarichi. In caso di secondo mancato riscontro/rifiuto anche non consecutivo l'Azienda procederà alla cancellazione dall'Albo.

Invece, a seguito di accettazione, si procederà alla predisposizione della delibera di incarico e relativa procura, che saranno trasmesse senza indugio al legale prescelto unitamente a tutta la documentazione in possesso relativa al contenzioso, fermo restando che sia i Settori amministrativi che le UU.OO. sanitarie interessate dal contenzioso sono tenuti a fornire al legale incaricato, entro i tempi dallo stesso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e ogni elemento utile, conoscitivo o documentale, ai fini dell'inquadramento della problematica e/o necessario per l'adempimento del mandato difensivo, al fine di evitare di incorrere in decadenze processuali. Inoltre gli stessi dovranno rendersi disponibili per ogni richiesta o chiarimento direttamente loro inoltrati dal legale incaricato, così come, nel caso di materia sanitaria, dovranno fornire approfondimenti clinici ovvero assicurare specifica consulenza di parte o rendersi disponibili per eventuali testimonianze in giudizio.

ART. 5 DISCIPLINARE D'INCARICO- OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del succitato disciplinare che codificherà i diritti e gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione dei compensi professionali da corrispondere da computarsi, di regola secondo quanto disposto dal D.M. 55/2014 aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022, nel rispetto della legge sull'equo compenso n. 49/2023.

Il legale incaricato, in via esemplificativa ma non esaustiva, si obbliga:

- A comunicare tempestivamente eventuali cause originarie/sopravvenute di conflitto di interesse e/o incompatibilità in relazione all'incarico conferito;
- A individuare e comunicare, a pena di decadenza dall'incarico, entro dieci giorni dal conferimento dello stesso, il grado di potenzialità del verificarsi della passività in termini di probabile, possibile o remoto, indicando la conseguente percentuale stimata di soccombenza, nonché il relativo rischio economico da sottoporre ad accantonamento;
- Ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- A partecipare a incontri e riunioni per discutere e fornire consulenza in merito a questioni relative all'incarico affidato a semplice richiesta dell'Azienda;
- Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- A supportare l'Azienda nella fase di esecuzione della sentenza, predisponendo – in ragione dell'eventuale complessità – bozza del provvedimento relativo, mentre nei casi di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, a porre in essere ogni azione bonaria o esecutiva per il recupero del credito portato dal titolo, senza oneri aggiuntivi, salvo spese ovvero avvio separato giudizio di esecuzione;
- A predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Dirigente del Servizio Legale, in ordine alla convenienza e utilità per l'Azienda, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;
- A non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda in costanza di iscrizione all'Albo dell'Azienda e di espletamento dell'incarico affidato;
- Ad osservare il vigente Codice di comportamento adottato dall'Azienda e il Codice Deontologico Forense, nonché la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- A curare la registrazione della sentenza, supportando gli uffici in merito a tale adempimento.

ART. 6 COMPENSI ONORARIO PROFESSIONISTA

Il compenso per le prestazioni professionali è determinato al momento della proposta di conferimento dell'incarico in ragione dei valori minimi previsti nel D.M. n. 55/2014, aggiornato dal DM n.37/2018 e dal DM n. 147/2022 nel rispetto della legge sull'equo compenso n. 49/2023.

Per la determinazione del valore della causa, necessario per il calcolo delle spettanze del professionista, l'Azienda, in base al valore dichiarato nell'atto giudiziario, all'importanza ed alla gravità della questione trattata ed alle necessarie attività processuali previste, procede ad insindacabile giudizio alla predeterminazione dello scaglione da applicare ai fini della determinazione del compenso ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, distinguendo fra valore indeterminabile basso, alto o medio ed applicando di conseguenza rispettivamente la tabella allegata al citato D.M. fra € 26.000,00 ed € 52.000,00, fra € 52.000,00 ed € 260.000,00 oppure facendo la media di queste, sempre riconoscendo i relativi valori minimi.

La complessità della causa comunque sarà determinata dall'Ufficio competente all'istruzione della controversia, tenendo conto dell'evento, della causa petendi e del petitum, dei soggetti coinvolti e di ogni elemento utile, desumibile dagli atti relativi al sinistro oggetto della richiesta. La complessità sarà determinata secondo quanto sopra rappresentato.

In casi di particolare pregio dell'attività prestata per contenziosi di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero da cui consegue un risultato di notevole utilità per l'Azienda anche di carattere non patrimoniale, ad insindacabile giudizio della Direzione Generale potrà essere applicato al momento del saldo l'ultimo comma dell'art. 5 succitato, che prevede la possibilità di adottare lo scaglione di valore fino ad € 520.000,00.

Invece in caso di causa avente evidente valore inferiore ad € 26.000,00, si procederà alla predeterminazione del compenso mediante applicazione dello scaglione fra € 5.200,00 ed € 26.000,00.

In considerazione di quanto sopra previsto, si procederà nelle delibere di incarico ad una imputazione di spesa pari alla somma indicata in disciplinare di incarico da liquidare e pagare solo all'esito del giudizio, fatta salva la richiesta di copertura di spese vive.

In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo determinato dall'Azienda per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto al professionista quest'ultimo importo, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dall'Azienda.

L'Azienda, in quest'ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato.

Come sopra già rappresentato, il legale si impegna a redigere, ai sensi della Legge 4 Agosto 2017 n. 124, il preventivo nei limiti della tariffazione aziendale di cui al punto precedente comunque, di regola, nei limiti dell'importo indicato nella delibera di incarico, per la formalizzazione dell'incarico.

I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al Servizio Legale che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico e, all'esito, attiverà la procedura per la liquidazione dei compensi spettanti al professionista.

Ove il Legale comunichi la necessità di ricevere un acconto sul preventivo concordato potrà essere riconosciuto dopo la trasmissione di copia dell'atto di costituzione in giudizio per l'Azienda un anticipo di una somma non superiore al 10% di quella preventivata.

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i rimborsi di spese vive non previste, specificatamente e dettagliatamente motivate, documentate ed approvate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare il pagamento della parcella, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

I compensi preventivati sono calcolati sulle quattro fasi di giudizio di cui all'art. 4 comma 5 del DM succitato e saranno, pertanto, ridotti in caso di mancato espletamento di una o più fasi.

In caso di definizione per conciliazione o transazione in corso di giudizio si applicherà il comma 6 dello stesso articolo che prevede che per tale attività sia riconosciuto un compenso determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto.

Non sono riconoscibili altri aumenti dell'onorario preventivato, fatto salvo il caso succitato dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del D.M. 55/2014.

Nell'ambito dei procedimenti penali in cui l'Azienda venga rappresentata e difesa sia in veste di responsabile civile che in veste di parte offesa la determinazione dei compensi è sempre operata in apposito preventivo da accettare al momento dell'incarico.

In questo caso poiché l'incarico può riguardare varie fasi del procedimento penale (da quella delle indagini preliminari fino a quella della decisione dell'organo giudicante) il preventivo sarà redatto per tutte le possibili fasi ai valori minimi previsti dal DM n. 55 del 10/3/2014, come modificato con D.M. n.147/2022, tenuto conto che la effettiva liquidazione sarà operata solo al termine del giudizio sulla base dell'attività effettivamente prestata, che il legale dovrà documentalmente ed analiticamente dimostrare.

Quanto sopra poiché la sussistenza di componenti di attività analoghe nelle varie fasi del giudizio rende necessario che venga dimostrato che la prestazione effettivamente svolta in ciascuna

delle fasi non sia la ripetizione di analoga attività già espletata in fasi precedenti. Ove manchi tale dimostrazione l'Azienda procederà allo scorporo delle voci attinenti attività che si rilevino già espletate in fasi precedenti.

Non si applica l'incremento del compenso previsto dall'art. 12 del D.M. succitato.

Allorchè l'avvocato assiste l'Azienda contro più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, quest'ultima non riconosce alcun pagamento di compensi, fatta salva l'eventuale richiesta di rimborso di spese documentate o di un acconto nei limiti di cui sopra, fino alla completa definizione del procedimento penale per tutti i soggetti inizialmente indagati.

Si allega al presente regolamento tabella riassuntiva dei compensi riconoscibili per ciascuna delle cinque sezioni dello stesso, al netto della CPA e dell'IVA se dovuta.

ART. 7 ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, i compensi dell'incarico, espressamente autorizzato dall'Azienda, saranno anticipati dal professionista incaricato, che provvederà, ai fini del relativo rimborso, a riportarle in parcella nella voce "spese", allegando specifica documentazione.

ART. 8 REGISTRO DEGLI INCARICHI

Il Servizio Legale provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Albo viene disposta per i professionisti o per gli studi associati che: a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico; c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto e) si trovino in situazioni di conflitto di interesse e/o non abbiano comunicato il conflitto di interesse o l'incompatibilità, f) abbiano accettato incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda in costanza di iscrizione all'Albo dell'Azienda; g) abbiano fornito un secondo mancato riscontro/rifiuto anche non consecutivo alla proposta di incarico di cui all'art.4.

La cancellazione comporta la revoca di tutti gli incarichi affidati, con l'obbligo della restituzione dei fascicoli, fermo comunque l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio fino alla sostituzione con altro difensore. La cancellazione, inoltre, può avvenire su semplice richiesta del legale, fermo comunque l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio fino alla sostituzione con altro difensore.

ART. 10 PUBBLICITÀ

L'iscrizione all' Albo avverrà a seguito di apposito avviso pubblicato normalmente per 30 giorni dall'Amministrazione sull'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Azienda. L'elenco dei professionisti è pubblico e reperibile nell'apposita sezione della Home page dedicata all'Amministrazione trasparente in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

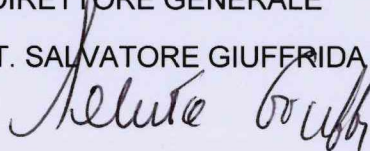
ART 11 NORMA DI SALVAGUARDIA

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

ART. 12 NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle indicazioni dell'ANAC, al codice deontologico forense e al codice di comportamento aziendale. L'Amministrazione potrà discostarsi dal presente regolamento solo caso di particolari motivazioni chiaramente specificate nella deliberazione di conferimento d'incarico, o in altro atto adeguatamente pubblicizzato a chiarimento e/o specificazione interpretazione del presente regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. SALVATORE GIUFFRIDA



PROSPETTO MASSIMI COMPENSI LIQUIDABILI AL NETTO DI CPA ED IVA SE DOVUTA

	indeterminabile complessità molto bassa	indeterminabile complessità bassa	indeterminabile complessità media	indeterminabile complessità alta	indeterminabile particolare importanza
GIUDICE DI PACE	€ 1.202,90	//	//	//	//
GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE	€ 2.921,00	€ 4.380,35	€ 6.245,65	€ 8.109,80	€ 12.913,35
CAUSE DI LAVORO	€ 3.099,25	€ 5.323,35	€ 6.513,60	€ 7.703,85	€ 10.877,85
PROCEDIMENTI MONITORI	€ 326,60	€ 787,75	€ 1.038,45	€ 1.289,15	€ 2.526,55
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA	€ 1.345,50	€ 1.557,20	€ 1.980,30	€ 2.201,10	€ 3.401,70
GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO	€ 3.341,90	€ 5.745,40	€ 6.990,85	€ 8.234,00	€ 11.569,00
GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	€ 1.772,15	€ 3.170,55	€ 3.786,95	€ 4.402,20	€ 6.195,05
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CON CAUTELARE MONOCRATICA	€ 2.836,00	€ 5.640,75	€ 6.954,85	€ 8.266,20	€ 11.419,50
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CON CAUTELARE COLLEGIALE	€ 3.567,30	€ 6.190,45	€ 7.625,65	€ 9.059,70	€ 12.560,30
GIUDIZI INNANZI AL C.G.A. CON CAUTELARE MONOCRATICA	€ 3.036,00	€ 5.186,50	€ 6.350,30	€ 7.515,25	€ 10.921,55
GIUDIZI INNANZI AL C.G.A. CON CAUTELARE COLLECIALE	€ 3.341,90	€ 5.729,30	€ 6.967,85	€ 8.207,55	€ 12.103,75
GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CON CAUTELARE	€ 2.404,65	€ 4.113,55	€ 5.293,45	€ 6.471,05	€ 8.270,80
GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CON CAUTELARE	€ 2.770,35	€ 4.928,90	€ 5.928,25	€ 6.926,45	€ 9.900,35
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	€ 1.141,95	€ 1.385,75	€ 1.997,55	€ 3.125,70	€ 3.544,30

GIUDIZI PENALI	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	GIP o GUP	Tribunale monocratico
studio della controversia	€ 189,00	€ 426,00	€ 426,00	€ 426,00	€ 237,00
fase introduttiva	€ 237,00	€ 331,00	//	€ 378,00	€ 284,00
fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 378,00	€ 520,00	€ 709,00	€ 520,00	€ 567,00
fase decisoria	€ 331,00	€ 615,00	//	€ 709,00	€ 709,00
spese generali	€ 170,25	€ 283,80	€ 170,25	€ 304,95	€ 269,55
totale	€ 1.305,25	€ 2.175,80	€ 1.305,25	€ 2.337,95	€ 1.797,00

	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cassazione
studio della controversia	€ 237,00	€ 378,00	€ 237,00	€ 378,00	€ 473,00
fase introduttiva	€ 378,00	€ 709,00	€ 473,00	€ 993,00	€ 1.323,00
fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 709,00	€ 1.182,00	€ 701,00	€ 1.134,00	//
fase decisoria	€ 709,00	€ 1.418,00	€ 709,00	€ 1.168,00	€ 1.371,00
spese generali	€ 304,95	€ 553,05	€ 319,20	€ 550,95	€ 475,05
totale	€ 2.337,95	€ 4.240,05	€ 2.439,20	€ 4.223,95	€ 3.642,05